



Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati, al punto 1.c all'ordine del giorno – parte straordinaria – dell'ASSEMBLEA degli azionisti che si terrà presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, in prima convocazione, il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 10.00 e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora.

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino – Codice fiscale e P.I. 01934250018 – Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v. – C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 – Tribunale di Torino n. 631/77

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato eMarket Storage e gestito da Teleborsa S.r.l., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito della Società www.centralelatteitalia.com (il "Sito Internet") in data 20 marzo 2024.



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PUNTO 1.C ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA - DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

1. **Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:**
 - c. **l'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "**Società**"), per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello statuto sociale (lo "**Statuto**") funzionali all'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), introdotto dalla Legge n. 21/2024 (la "**Legge Capitali**").

1. **Motivazioni delle modifiche statutarie proposte**

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'Articolo 9 dello Statuto sociale in modo da:

- (i) prevedere la facoltà per la Società di consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali; e
- (ii) prevedere la possibilità che, nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società, la partecipazione del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati in Assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza).

Vista la *ratio* comune delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte congiuntamente.

La Legge Capitali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024, contempla per le società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere l'intervento e il voto in assemblea mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato.

In particolare, l'art. 11, comma 1, della Legge Capitali inserisce un nuovo articolo nel TUF (art. 135-undecies.1), che consente alle predette società di prevedere nello statuto (cd. *opt-in*) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresenta designato.

Inoltre, nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da COVID-19, l'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disciplinato, tra l'altro, la possibilità per le società per azioni di prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; e
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Lo stesso art. 11, comma 2, della Legge Capitali differisce il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle predette modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi ribaditi dal Consiglio Notarile di Milano¹

¹ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 187 del 12 marzo 2020 secondo la quale:

- "L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione,



(la cui portata prescinde dalla situazione di emergenza epidemiologica), ritiene opportuno proporre le modifiche allo Statuto sociale in esame al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta delle, e di partecipazione alle, riunioni degli organi sociali più snelle e flessibili nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Si segnala, in tal senso, che il Consiglio Notarile di Milano² ha, inoltre, recentemente ritenuto legittime le clausole statutarie di società per azioni che attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della novella normativa per agevolare la partecipazione degli azionisti mediante il conferimento di deleghe o di subdeleghe a un unico rappresentante designato dalla Società, consentendo, in tal caso, che l'intervento e il voto del rappresentante designato, nonché la partecipazione degli amministratori e degli altri soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, possa avvenire, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il Presidente dell'Assemblea, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre di modificare lo Statuto nei termini di seguito illustrati.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

La proposta di modifica all'art. 9 dello Statuto sociale è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione della Società di:

- (i) stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali.
- (ii) prevedere nell'avviso di convocazione che, qualora il Consiglio di Amministrazione opti per il ricorso "obbligatorio" al rappresentante designato, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.

3. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale

Per effetto di quanto proposto, ove approvato, verrebbero adottate le seguenti modifiche statutarie, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto di raffronto che segue.

Modifiche allo Statuto – prospetto di raffronto

Testo vigente	Proposta di modifica
TITOLO III Assemblea Articolo 9 - Assemblea	TITOLO III Assemblea Articolo 9 - Assemblea
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro

potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;² e

- le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali possono essere "indette senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, bensì prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione" e qualora a tali riunioni sia possibile intervenire solo mediante mezzi di telecomunicazione, "non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, [presenza] da intendersi [...] di regola funzional[e] solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario"; in tale ipotesi "anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

² Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 secondo la quale:

- "Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"; e
- "[...] può essere utile ribadire che quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione".



120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis TUF, nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis [del D. Lgs. 58/1998 \(il "TUF"\)](#), nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

~~Possono~~ [Fermo quanto di seguito previsto possono](#) partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea [con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione](#), un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte



L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;
- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;
- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

[Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega \(o sub-delega\) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.](#)

[Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello statuto sociale \(inclusi gli amministratori, i sindaci, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'assemblea\) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza, qualora ciò sia consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. In tal caso deve essere assicurato:](#)



	<ul style="list-style-type: none"> = che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; = che il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti.
--	---

4. Recesso

L'eventuale modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non farà sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

* * *

5. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- *di approvare, nel loro complesso, le modifiche allo Statuto sociale come indicate nella colonna "Proposta di modifica" (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi di: (i) introdurre la disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024; (ii) prevedere la possibilità che, nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società, la partecipazione del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati in Assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza); e, per l'effetto, (iii) la modifica dell'articolo 9;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese'.*

Torino, 8 aprile 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Mastrolia**



Centrale del Latte d'Italia

